



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 ottobre 2017 n.121

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 37 e l'articolo 39, comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 23 ottobre 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICA ALL'ALLEGATO B DELLA LEGGE 31 MARZO 2014 N. 40 -
DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

Art. 1

(Sostituzione Allegato B della Legge n. 40/2014)

1. L'Allegato B alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 è sostituito dall'Allegato al presente decreto delegato.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto delegato entra in vigore a fare data dall'1 novembre 2017.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti

“ALLEGATO B
Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività
industriali, di servizio, artigianali e commerciali

Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.

Art. 2

L'ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali:	Tassa di rilascio	Tassa di rinnovo
- Artigiane, commerciali, industriali	€170,00	€80,00
Società:		
- Istituti di Credito	€ 4.000,00	€ 3.500,00
- Finanziarie	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Compagnie assicurative	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€ 1.700,00	€ 650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti	€ 170,00	€ 80,00
L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€ 1.700,00	€ 650,00
Permessi per ambulanti	€ 500,00	€ 500,00
Permessi a termine rilasciati ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento):		
- permessi di durata inferiore o pari a 15 giorni		€ 350,00
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra 15 e i 30 giorni		€ 800,00
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra i 30 giorni e i 180 giorni		€ 3.400,00

E' istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 per le persone fisiche ed euro 250,00 per le persone giuridiche. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di

esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.

Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

L'attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né annualmente.

Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71.

Art. 3

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di euro 170,00 i seguenti provvedimenti:

- trasferimento di sede di un esercizio;
- trasferimento di titolarità;
- denominazione assunta;
- cambio, aggiunta, dell'oggetto licenza o sociale;
- cambio ragione sociale;
- modifica della superficie dei locali;
- riattivazione di una licenza;
- ogni modifica sul documento di licenza o patente d'esercizio richiesto dal titolare.

Art. 4

Le tasse di rinnovo sono riscosse con la cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo.

La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di cui al comma precedente comporta l'esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di sospensione.”.